

Statuto Coordinamento Nazionale Italiano SPDC

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 E' costituita una Associazione denominata: **Coordinamento Nazionale Italiano Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) (CNI_SPDC)**

L'Associazione è interdisciplinare, in quanto riunisce accanto ai medici psichiatri, tutte le figure professionali che lavorano all'interno dei reparti di psichiatria.

1.2 L'Associazione ha sede legale in Bergamo, temporaneamente c/o Ospedale Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1.

La sede legale potrà essere trasferita con delibera votata dalla maggioranza dell'Assemblea dei Soci

1.3 La denominazione dell'Associazione potrà variare con postille, acronimi o altre forme a seguito di iscrizioni ad associazioni e/o iscrizioni a categorie/registri, come ad esempio con l'iscrizione al registro del Terzo Settore la denominazione sarà seguita dall'acronimo ETS: "Coordinamento Nazionale Italiano S.P.D.C. (CNI_SPDC) ETS "

SCOPO E DURATA

ART.2 SCOPO

2.1 L'Associazione ha lo scopo di creare un coordinamento effettivo fra gli operatori degli SPDC, teso a:

- a) la promozione di buone pratiche cliniche condivise,
- b) l'approfondimento e lo studio di protocolli operativi comuni.

2.2 Promuove e realizza la ricerca scientifica in ambito clinico, epidemiologico, organizzativo e terapeutico, anche attraverso studi multicentrici, relativa alle fasi di acuzie dei disturbi psichici, della psichiatria d'urgenza, della psichiatria di consultazione e di tutte le attività che vengono comunemente svolte dalla Psichiatria Ospedaliera. Tale finalità viene perseguita mediante attività di studio e di ricerca, con iniziative di Educazione Continua in Medicina (ECM), e con la creazione di un sito web che consenta la diffusione e lo scambio di conoscenze fra gli operatori.

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica ed aconfessionale, è autonoma ed indipendente, e non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale dei suoi iscritti. L'Associazione ed il suo Legale Rappresentante non esercitano attività imprenditoriali.

ART.3 DURATA

3.1 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e può essere sciolta e liquidata da una apposita Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista nei successivi articoli.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART.4 PATRIMONIO ASSOCIATIVO

4.1 L'Associazione non ha beni patrimoniali immobili e si autofinanzia, secondo quanto previsto dagli articoli del Presente Statuto.

4.2 L'Associazione nella sua fase operativa e nel perseguire lo scopo associativo, si avvale di:

- quote associative dei soci;
- contributi, lasciti, elargizioni, donazioni di privati, enti pubblici o societari;
- delle erogazioni liberali e di sostegno all'Associazione elargite da privati, soci, enti pubblici o società anche farmaceutiche;
- dai proventi delle attività formative e di aggiornamento;
- dai proventi delle attività editoriali;
- dagli avanzi di cassa che l'Assemblea di volta in volta destinerà;
- da ogni altra entrata autorizzata dalla legge e da quanto altro pervenuto alla stessa.

4.3 L'Associazione organizza inoltre, anche sulla base di quanto indicato all'art.2, conferenze tematiche, corsi di aggiornamento e convegni riguardanti argomenti di particolare interesse scientifico o di immediata attualità, o qualsiasi altra iniziativa, di carattere scientifico o di confronto professionale, su proposta avanzata da singoli soci o gruppi di soci ed approvata dal Consiglio Direttivo.

4.4 L'Associazione ha inoltre come scopo lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento continuo con programmi annuali a favore dei soci e operatori della sanità nazionale ed internazionale, conformemente a quanto previsto per i corsi ECM dalle normative ministeriali nazionali ed internazionali. L'Associazione si fa carico di prevedere un adeguato sistema di autovalutazione della propria attività formativa nell'ambito del programma ECM.

4.5 I descritti scopi così come ogni altra iniziativa atta a raggiungere le finalità dell'Associazione, saranno decise dal Consiglio Direttivo, il quale potrà dotarsi di attività di volontariato e di collaborazioni di terzi.

4.6 All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 5 ESERCIZIO SOCIALE

5.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, è esaminato (se nominati) dai Revisori dei Conti, che ne riferiscono all'Assemblea per l'approvazione entro i termini previsti dal presente Statuto.

A tale scopo il conto consuntivo o progetto di bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione 10 giorni prima della data dell'Assemblea, affinché i soci ne possano prendere visione. Le rendite annue del patrimonio e gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio potranno essere erogati, purché destinati ai fini associativi e non potranno essere distribuiti in alcun modo ai soci.

GLI ASSOCIATI/SOCI

ART. 6 TIPOLOGIA DI SOCI

6.1 Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, principalmente ma non esclusivamente, tutti i medici che siano specialisti o specializzandi in Psichiatria, ma anche personale non medico, che abbia un curriculum professionale e/o culturale e di ricerca che evidenzia professionalità/collaborazione alle attività svolte in SPDC.

L'Associazione è comunque aperta anche ad altri cultori della materia.

L'Associazione contempla 3 tipologie di socio:

- Socio Ordinario;

- Socio Onorario;

- Socio Sostenitore.

A tale classificazione non corrisponde alcuna volontà discriminatoria, in particolare tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

6.2 Il socio in regola con il versamento della quota associativa avrà la possibilità di ricevere le eventuali pubblicazioni dell'Associazione, partecipare con formula agevolata ai Congressi ed eventi, alle Conferenze Tematiche, ai Corsi di Formazione o di Aggiornamento organizzati direttamente dall'Associazione, e all'esercizio dei diritti associativi.

6.3 La qualifica di **Socio Ordinario** si applica a tutti coloro che ne presentano domanda di associarsi ai sensi del presente Statuto e versa la quota associativa prevista dal Regolamento

La qualifica di socio è a tempo indeterminato salvo inadempienze tali da imporre la rescissione dal ruolo di socio o di sua formale richiesta. Resta inteso che la partecipazione alla vita associativa potrà avvenire previo il regolare versamento della quota associativa e nel rispetto del presente Statuto.

6.4 La qualifica di **Socio Onorario** può essere attribuita a personalità italiane o straniere di chiara fama nel campo della ricerca o della tutela e della promozione della salute in ambito SPDC.

I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

6.5 La qualifica di **Socio Sostenitore** può essere attribuita a persone fisiche o giuridiche, Istituti, Enti o Associazioni che intendono contribuire allo sviluppo dell'Associazione, fornendo mezzi e fondi per le sue attività. I Soci Sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo mediante votazione a maggioranza semplice e con le modalità definite dal successivo articolo 9. Il Socio Sostenitore che non intenda proseguire nelle obbligazioni assunte deve dare le proprie dimissioni a mezzo di lettera raccomandata o Posta elettronica certificata o tramite altre modalità stabilite dal Consiglio Direttivo indirizzata al Presidente nel rispetto di quanto indicato al successivo articolo 11.

Le dimissioni hanno validità a partire dall'anno successivo a quello in cui sono state presentate. Il socio sostenitore può decadere in caso di inadempienze tali da imporre la rescissione dal ruolo di Socio Sostenitore. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo sul parere della Commissione Etica.

6.6 Tutte le quote associative non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti a causa di morte, né rivalutabili.

Nessun compenso è dovuto ai soci per la prestazione del loro servizio, salvo il rimborso delle spese sostenute, previa presentazione al Consiglio Direttivo della documentazione che le provi.

ART.7 DIRITTI DEL SOCIO

7.1 Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa, alla quale discendono i diritti associativi, in particolare:

a) tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

b) ai soci saranno messe a disposizione pubblicazioni periodiche dell'Associazione, partecipazioni con formule agevolate ai Congressi, eventi, conferenze e corsi di formazione siano essi organizzati direttamente o non direttamente dell'Associazione e comunque tutti i diritti che il Consiglio Direttivo ne potrà disporre secondo le sue competenze.

c) votano il bilancio di esercizio e tutti i suoi documenti;

d) possono prendere visione e/o consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con possibilità di farne copie ed estratte a spese dell'Associato;

e) recedere dall'Associazione (vedi articolo 11)

f) proporre la votazione di un referendum secondo le modalità stabilite nel seguito (vedi articolo 23)

ART.8 OBBLIGHI DEL SOCIO

8.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo della quota;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

8.2 a non aderire ad altri enti che perseguono identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello dell'Associazione salvo espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Associazione;

8.3 per tutti i rapporti con l'Associazione il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o tramite altre modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all'Associazione.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione all'Associazione.

ART.9 DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO

9.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere almeno, se trattasi di persona fisica: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata, indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione e capacità professionale e specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto e dallo scopo associativo, la copia del pagamento della quota associativa.

Dovrà inoltre sottoscrivere una dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e tutte le modifiche future ad esso apportato, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali

9.2 Se trattasi invece di società, associazione o ente pubblico o privato, oltre a quanto sopra indicato per le persone fisiche, la domanda dovrà contenere almeno, la ragione sociale o denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la Partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica

certificata, la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la qualità della persona che sottoscrive la domanda di ammissione.

9.3 Il contenuto della domanda potrà essere ampliato con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice al fine di rendere più agevole e preciso la delibera per l'ammissione ai candidati soci.

La modalità di presentazione sarà determinata dal Consiglio Direttivo e la domanda vagliata dalla Segreteria. Quest'ultima, accerta l'esistenza dei requisiti del candidato socio e la coerenza con le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione.

9.4 Tale delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Con la presentazione della domanda ed il pagamento della quota, il candidato socio sarà considerato iscritto protempore, e potrà beneficiare dei diritti di cui al presente Statuto

9.5 In caso di diniego all'ammissione a socio invece, il Consiglio Direttivo dovrà darne comunicazione al candidato socio entro 60 giorni dalla data di delibera, e quest'ultimo potrà chiedere all'Assemblea la pronuncia sull'istanza negativa se non appositamente convocata, nella prima assemblea utile.

ART.10 CONFLITTO DI INTERESSI

10.1 L'Associazione assume tra i suoi compiti fondamentali, per il tramite dei suoi organi amministrativi preposti, il fornire indicazioni e monitorare e verificare situazioni di conflitto di interesse nelle aree della formazione, della clinica e della ricerca. A tal fine l'Associazione produce periodiche raccomandazioni e documenti di indirizzo, sulla base delle priorità emergenti, da diffondere fra i soci, le Istituzioni, tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nelle aree di intervento.

10.2 L'Associazione ed i componenti dei suoi organismi elettivi hanno l'obbligo di dichiarare e regolare nelle loro attività istituzionali ogni eventuale conflitto di interesse.

10.3 I componenti del Consiglio Direttivo in caso di accettazione di altre cariche in altri enti e associazioni, devono dare tempestiva comunicazione al fine di evitare qualsiasi conflitto di interesse.

ART.11 DECADENZA E RECESSO DI SOCI

11.1 La decadenza dei soci avviene a seguito di decisione del Consiglio Direttivo. La qualità di socio si può perdere per:

a) morosità;

b) dimissioni, comunicate per iscritto ai Presidenti dell'Associazione. Le dimissioni avranno effetto dal 1° giorno lavorativo del secondo mese solare successivo e liberano il dimissionario, a partire da tale data, da ogni obbligo verso l'Associazione;

c) espulsione, qualora il socio commetta azioni disonorevoli o di serio ostacolo al regolare funzionamento dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il socio. Il socio espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate;

d) per morte del socio.

11.2 Oltre che nei casi previsti dalla Legge il socio può recedere quando:

a) ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali; Il recesso dei soci è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o tramite altre modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all'Associazione. Il Consiglio Direttivo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o tramite altre modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. In caso di diniego del recesso, il Consiglio Direttivo dovrà darne comunicazione al candidato socio entro 60 giorni dalla data di delibera, e quest'ultimo potrà chiedere all'Assemblea la pronuncia sull'istanza negativa se non appositamente convocata, nella prima Assemblea utile.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

GLI ORGANI SOCIALI

ART.12 L'ASSEMBLEA

12.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano. Non è ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante delega scritta a persone, enti privati o pubblici estranei alla qualifica di socio.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno. Vi prendono parte con diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio può votare anche per conto di altri due soci, ugualmente in regola con il pagamento delle quote associative, di cui presenti una delega scritta.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se risulta presente, comprese le deleghe, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti e con voto a scrutinio palese. In caso di mancanza del numero legale, l'Assemblea viene aggiornata in seconda convocazione in cui è valida con qualunque numero di presenti e delibera a maggioranza assoluta, sempre con scrutinio palese.

Di ogni Assemblea verrà redatto verbale che, debitamente sottoscritto, verrà annotato in un apposito Libro delle Assemblee. Tale libro è consultabile da chiunque fra i soci ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

L'Assemblea è presieduta dai Presidenti dell'Associazione ed in caso di loro assenza o impedimento da membro del Comitato Direttivo nominato dallo stesso a maggioranza. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario dell'Associazione ed in caso di sua assenza od impedimento, l'Assemblea provvede alla nomina di un segretario della seduta.

12.2 I compiti dell'Assemblea generale:

a) approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di lavoro annuale dell'Associazione nelle forme e modi imposti dalla Legge e dai suoi regolamenti entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

c) nomina e revoca, quando previsto, i soggetti incaricati alla revisione legale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulle ammissioni ed esclusioni dei soci qualora le richieste formulate al Consiglio Direttivo abbiano avuto esiti negativi;

f) approva le modifiche dello Statuto e le operazioni straordinarie di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione stessa, nonché provvede alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, che si atterranno a quanto stabilito dal presente Statuto;

g) approvano l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

12.3 All'Assemblea possono partecipare tutti i soci con maggiore d'età in regola con il versamento delle quote associative e ognuno ha diritto ad un voto.

12.4 L'Assemblea generale è convocata dai Presidenti del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, con avviso spedito per posta raccomandata o posta elettronica certificata o per posta elettronica o mediante affissione presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione con l'indicazione degli argomenti all'Ordine del giorno ovvero mediante qualsivoglia sistema alternativo che compri la conferma dell'avvenuta ricezione (a titolo esemplificativo: fax, email).

Mancando l'iniziativa del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Ordinaria potrà essere convocata da tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli iscritti.

Un terzo dei soci, potranno richiedere al Presidente la convocazione di un'Assemblea straordinaria motivando le ragioni ed indicando le materie da discutere.

12.5 L'Assemblea elegge ogni tre anni, secondo le modalità previste dal Regolamento:

a) due Presidenti;

b) due Vice-Presidenti;

c) il Segretario;

d) quindici membri del Consiglio Direttivo, i rappresentanti regionali, secondo le modalità previste dal Regolamento;

12.6 Compiti:

- i Presidenti del Consiglio Direttivo hanno la rappresentanza legale dell'Associazione, danno esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. Sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione. I Presidenti, coadiuvati dai Vice-Presidenti e dal Segretario, mantengono i collegamenti tra l'Associazione e le altre organizzazioni scientifiche italiane e straniere, presentano al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e redigono la relazione annuale dell'attività dell'Associazione. Attendono la parte amministrativa e finanziaria dell'Associazione; curano sul piano esecutivo le direttive del Consiglio Direttivo, provvedono alla riscossione delle quote sociali e degli altri proventi ed alla erogazione delle spese autorizzate. Al fine di poter gestire in modo agevole il loro incarico, possono autonomamente delegare tali funzioni a persone, società, enti, rimanendo in ogni modo comunque unici responsabili verso il Consiglio Direttivo e verso l'Assemblea;

- i Vice-Presidenti sostituiscono i Presidenti in caso di assenza o di impedimento, svolgendo i compiti nei limiti consentiti dalla Legge e ne coadiuvano l'attività;

- il Segretario provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in conformità alle direttive del Presidente: attua, nei limiti del piano di attività, la parte organizzativa e l'articolazione della struttura operativa dell'Associazione e tiene informati i soci sulle attività del Consiglio Direttivo. E' Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ne redige i verbali e li sottoscrive con i Presidenti e tiene aggiornato l'elenco dei soci;

Sono eleggibili soltanto i soci in regola con le quote associative. La durata del mandato è di tre anni.

E' consentita la rielezione per la stessa carica per un massimo di due mandati consecutivi

I Presidenti, i Vice-Presidenti e il Segretario debbono essere scelti fra i soci operanti nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, ospedalieri o universitari.

12.7 In caso di dimissioni o decesso di un Presidente nel corso del suo mandato, gli subentra un Vice-Presidente accanto al Presidente rimasto.

ART.13 CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto dai Presidenti, che hanno la legale rappresentanza dell'Associazione, dai due Vice-Presidenti, dal Segretario, dai rappresentanti eletti regionali e dai Soci Onorari.

13.2 Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno. Ciascuna seduta è valida se è presente almeno la metà dei componenti. Tutti i componenti hanno diritto di voto.

13.3 I soci che hanno ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione, alla scadenza del loro mandato, diventano Soci Onorari.

13.4 I soci che ricoprono cariche di prestigio in organismi o società scientifiche internazionali di particolare rilievo possono far parte del Consiglio Direttivo nel corso del loro mandato, su proposta dei Presidenti ed approvazione del Consiglio Direttivo stesso.

13.5 La qualifica di Socio Onorario può essere attribuita a soci che abbiano fornito un contributo di eccezionale rilievo nelle attività dell'Associazione, su proposta dei Presidenti e ed approvazione del Consiglio Direttivo. Diventano Socio Onorario i soci fondatori del Coordinamento al termine della loro attività.

13.6 Il Consiglio Direttivo definisce le linee strategiche secondo quanto previsto dal presente Statuto ed approva annualmente, a maggioranza e con voto palese, i bilanci preventivi e consuntivi e tutti i documenti utili e necessari previsti per Legge e dai suoi regolamenti.

13.7 Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di:

a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;

b) dirigere ed amministrare l'Associazione con possibilità di deliberare il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari ed opportuni per il conseguimento degli scopi associativi;

c) redigere o far redigere il documento di bilancio annuale così come previsto ed in conformità con i dettati di Legge;

d) definire l'importo delle quote associative;

e) stipulare convenzioni tra l'Associazione e terzi;

f) organizzare le iniziative culturali e scientifiche come il "Congresso Nazionale"

g) deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;

h) indicare i soci onorari e sostenitori;

i) di deliberare sull'esclusione dei soci;

l) definire il Regolamento attuativo delle norme statutarie e sue eventuali modifiche;

m) redigere i libri sociali obbligatori previsti per Legge;

13.8 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed a scrutinio palese.

13.9 Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare all'interno dello stesso, parte dei propri poteri ai Presidenti o a uno dei suoi membri indicati dai Presidenti.

ART.14 RAPPRESENTANZA

14.1 I Presidenti del Consiglio Direttivo hanno la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio Direttivo può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento dei Presidenti, tutti i poteri a lui attribuiti spettano ai Vice-Presidenti, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento dei Presidenti.

14.2 I Presidenti del Consiglio Direttivo, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART.15 COMMISSIONI

15.1 In seno all'Associazione possono essere costituite Commissioni a termine, per attività particolari che l'Associazione intenda svolgere nei vari settori della disciplina e delle discipline affini. Le Commissioni sono proposte dai Presidenti ed approvate dal Consiglio Direttivo. Esse possono includere anche esperti non iscritti all'Associazione. Il lavoro delle Commissioni sarà riferito dai Presidenti al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

ART.16 REFERENDUM

16.1 I Presidenti su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci in regola con le quote associative, possono sottoporre a referendum questioni di ordine generale che interessino l'Associazione.

ART.17 PUBBLICAZIONI E SITO WEB

17.1 L'Associazione cura la pubblicazione di riviste, volumi, monografie, collane editoriali ed altre pubblicazioni scientifiche.

17.2 L'Associazione dispone di un proprio sito Web, di cui cura il regolare aggiornamento. L'Associazione pubblica sul sito Web la propria attività scientifica e ogni altra attività istituzionale svolta, i bilanci preventivi e consuntivi, e gli incarichi retribuiti.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.18 QUOTE ASSOCIATIVE

20.1 Ogni socio si impegna a versare all'Associazione la quota associativa fissata dal Regolamento. Il versamento della quota associativa permette di ricevere le pubblicazioni periodiche dell'Associazione, partecipare con formula agevolata al Congresso Nazionale, alle Conferenze Tematiche, ai Corsi di Formazione o di Aggiornamenti dall'Associazione, e all'esercizio dei diritti associativi.

ART.19 MODIFICHE DELLO STATUTO

19.1 Le modifiche dello Statuto devono essere approvate in sede di Assemblea da almeno tre quinti dei soci presenti o rappresentati per delega, ed aventi diritto al voto secondo le regole del presente Statuto.

ART.20 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

20.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato in sede di Assemblea con le quote associative, possono sottoporre a referendum questioni di ordine generale che interessino l'Associazione. dell'Associazione dovrà essere devoluto ad Istituzioni o Enti che abbiano i suoi stessi scopi e comunque in rispetto della Legge e dei regolamenti in vigore.

ART.21 REGOLAMENTO

21.1 I criteri dettagliati di applicazione delle norme dello Statuto, sono definiti da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, che verrà periodicamente aggiornato nel corso del tempo

ART.22 NORME FINALI

22.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile, alle Leggi e regolamenti inerenti.